

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/1998 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 12 NOV. 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge: "Adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle Imprese private concessionarie di pubblici servizi di autolinee".-

V

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale


S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 12/11 c.a., per il quale si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art.22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

390

ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE
IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI SERVIZI DI AUTOLINEE

- Relazione

- Disegno di legge

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESSE PRIVATE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI SERVIZI DI AUTOLINEE

- RELAZIONE -

Com'è noto, questa Regione ha già predisposto un disegno di legge per l'adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di autolinee d'interesse regionale.

Nelle more dell'iter legislativo, la Giunta ha deliberato, con atto n° 3765 del 7/10/1974, l'erogazione di un acconto mensile di nette L. 40.000 per ogni lavoratore, confidando nella copertura finanziaria dell'onere da parte dello Stato, in relazione all'attuazione del protocollo d'intesa per l'estensione del trattamento Autoferrotramvieri agli addetti alle autolinee retribuiti secondo il contratto ANAC. Detta delibera, però, è stata annullata, in quanto il Commissario di Governo, su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha fatto presente telegraficamente che, al momento, manca qualsiasi affidamento legislativo o amministrativo di rimborso da parte statale, per cui la Regione dovrà provvedere alle erogazioni con propri mezzi finanziari, salvo eventuale recupero delle somme erogate da stabilirsi in sede di definizione del problema.

Tenuto conto delle pressanti aspettative che la presentazione del disegno di legge sui miglioramenti retributivi ha sollevato in tutti i lavoratori delle autolinee, considerando il profondo malcontento ingeneratosi a seguito dell'improvvisa sospensione della copertura

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

finanziaria statale alla erogazione di acconti, come avvenuto nel 1° semestre del corrente anno, e sensibili alle legittime richieste dei lavoratori, si è in grado di proporre all'approvazione degli Organi Regionali il presente disegno di legge che, con l'urgenza raccomandata dalle circostanze, potrà consentire l'erogazione ai lavoratori di un congruo acconto sul previsto adeguamento retributivo.

La copertura finanziaria è assicurata mediante lo storno di metà della somma che nel fondo globale (art. 324/2 - punto 9) è destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione e precisamente all'integrale adeguamento retributivo, del quale il presente provvedimento costituisce una anticipazione dettata dall'urgenza.

VG/sar

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE
IMPRESSE PRIVATE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI SERVIZI DI AUTOLINEE

- DISEGNO DI LEGGE -

Art. 1

Al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di autolinee regionali retribuito con contratto ANAC viene attribuito un assegno mensile netto di L. 40.000 (quarantamila) per le mensilità da luglio a dicembre 1974 e ratei per le mensilità aggiuntive, da valere quale acconto sull'adeguamento del trattamento economico di prossima approvazione. Per l'erogazione dell'assegno mensile e per gli adempimenti contributivi corrispondenti, la Regione Puglia metterà a disposizione delle singole imprese concessionarie le somme occorrenti sulla base di apposita documentazione stabilita dall'Assessorato ai Trasporti.

Art. 2

All'onere per l'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento della som

./.

REGIONE PUGLIA

ma di L. 400.000.000 dal Cap. 324/2 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 "Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" e contemporanea iscrizione dello stesso importo sul Cap. 211 "Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee" già previsto nel bilancio corrente.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° I Legislatura

VG/sar